

## Le parole del lavoro: “tutele crescenti” e “rising protection”

**Il contratto di lavoro “a tutele crescenti” rappresenta una delle novità più significative introdotte nell’ordinamento italiano a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act.** Più che il Decreto Legislativo No. 81 del 15 giugno 2015, che conferma la centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, identificandolo quale “forma comune di rapporto di lavoro” (Art. 1), è il Decreto Legislativo no. 23 del 4 marzo 2015 a definire le “tutele crescenti” nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato.

Secondo quest’ultimo intervento normativo, e al fine di rendere questa tipologia contrattuale “più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti” (articolo 1, comma 7, lettera b)), è stato previsto, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, stabilendo “**un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio** e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato” (articolo 1, comma 7, lettera c)).<sup>[1]</sup>

**Di conseguenza, il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti non rappresenta propriamente una nuova tipologia contrattuale,** quanto piuttosto una misura tesa a rivedere i regimi di tutela previsti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in caso di licenziamento illegittimo. L’espressione “a tutele crescenti” fa infatti riferimento all’entità del risarcimento economico riconosciuto al lavoratore, il cui importo sarà proporzionale all’anzianità di servizio.

**In lingua inglese sono diverse le espressioni utilizzate per rendere il concetto di “tutele crescenti”,** le quali sono perlopiù un tentativo di rendere il concetto in maniera letterale.

**In letteratura è sovente il ricorso a locuzioni quali *employment contract with rising protection*,** o a espressioni affini (es. *rising-protection employment contract* oppure *employment contract with rising levels of protection*). Queste formulazioni, pur rendendo efficacemente la natura incrementale del livello di protezione (reso attraverso *rising protection*), non sembrano tuttavia adeguate a identificare chiaramente la tipologia contrattuale a cui questa si applica (a tempo indeterminato) nonché la forma che suddetta tutela assume (indennizzo economico).

## Le parole del lavoro: “tutele crescenti” e “rising protection”

**Quanto alla documentazione ufficiale**, lo studio *Elderly Women Living Alone: An Update of Their Living Conditions*<sup>[2]</sup> pubblicato nel 2015 dalla Commissione europea, traduce l’espressione “contratto di lavoro a tutele crescenti” con *permanent employment contract with rising protections against unfair dismissal*, che, rispetto alle soluzioni precedenti, sembra essere più efficace, in quanto decisamente più specifica. Lo stesso dicasi dell’OECD, che nella nota diffusa a fine 2014, *Italy: Reforms Open New Prospects for Growth and Jobs*,<sup>[3]</sup> parla di uno *standard labour contract for new hires, with employment protection rising with job tenure*, formulazione che tuttavia rappresenta quasi un “calco” dall’italiano.

**Proprio lo strumento della perifrasi sembra essere una buona opzione per rendere il concetto** e al contempo fornire una spiegazione dello stesso. Una proposta alternativa a quelle già analizzate potrebbe essere la formulazione *seniority-based compensation granted to workers on open-ended employment contracts who faced unfair dismissal*. Così tradotta, il lettore internazionale potrà comprendere facilmente che le forme di tutela previste non coinvolgono tutti i lavoratori, ma solo coloro assunti attraverso contratti di lavoro a tempo indeterminato (*workers on open-ended employment contracts*) e che suddetta tutela si traduce in una indennità (*compensation*) che dipende dall’anzianità di servizio (*seniority-based*).

### **Pietro Manzella**

ADAPT Senior Research Fellow

 [@Pietro\\_Manzella](https://twitter.com/Pietro_Manzella)

[1] Per approfondimenti, si veda: M. Tiraboschi, Conversione o semplice trasformazione dei contratti per l’applicazione delle cosiddette tutele crescenti? in *Bollettino ADAPT* no. 14/2015.

[2] European Parliament, *Elderly Women Living Alone: An Update of Their Living Conditions*, 2015, consultabile al link:  
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519219/IPOL\\_STU\(2015\)519219\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519219/IPOL_STU(2015)519219_EN.pdf).

## Le parole del lavoro: “tutele crescenti” e “rising protection”

[3] OECD, *Italy: Reforms Open New Prospects for Growth and Jobs*, 2014, consultabile al link <http://www.oecd.org/italy/italy-reforms-open-new-prospects-for-growth-and-jobs.htm>

Scarica il **PDF** 